

N. R.G. 3984/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
Sezione Seconda

Il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. A. Gibelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile **di I Grado iscritta al n. r.g. 3984/2014 promossa da:**

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOCIETÀ COOPERATIVA rappresentata e difesa dagli Avv.*;

ATTRICE

contro

C. ALFREDO
Rappresentato e difeso dagli Avv. *

CONVENUTO

C. G. C. A. C. R.

CONVENUTI CONTUMACI

CONCLUSIONI

per l'attrice:

Contrariis reiectis voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare inefficace e comunque revocare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2901 e segg. Cod. Civ. l'atto istitutivo di Trust a ministero Dott. Enrico Chiodi Daelli, notaio in Milano, in data 22/5/2013 rep. n. 182.504/41.435, nella parte in cui l'istituente sig. C. Alfredo ha ceduto e trasferito in piena proprietà al Trustee C. G., vincolandoli in Trust, i seguenti beni e diritti di proprietà di C. Alfredo:



A) in Comune di Mantova, nel fabbricato *

B) Numero 36.000 azioni*

Conseguentemente, ordinare, al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di annotare a margine della trascrizione del suddetto atto l'intervenuta declaratoria di inefficacia nei confronti della Banca Popolare dell'Emilia Romagna [soc. coop.va](http://soc.coop.va).

Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.

per C. Alfredo:

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

In via pregiudiziale di rito: previo accertamento della propria incompetenza territoriale, per essere la presente controversia devoluta alla cognizione del Foro di Milano, dichiarare la incompetenza del Tribunale adito a decidere della presente causa;

In via preliminare: rilevata la necessità di esperire le prove testimoniali richieste dalla difesa di parte convenuta così come richieste in comparsa di costituzione e risposta, ai fini di un corretto esame dei rapporti in essere tra le parti, rimettere la causa in istruttoria, con l'escussione del solo teste Ing. Carlo I., così come capitolato in comparsa di costituzione;

In via principale: previa declaratoria della inammissibilità della domanda di revoca dell'atto istitutivo di trust per cui è causa, rigettare detta domanda in quanto inammissibile;

Sempre in via principale: accertata l'integrale infondatezza, in fatto e in diritto, delle pretese creditorie rivendicate da BBPER SOC: LOOP: nei confronti del convenuto C. Alfredo e, comunque, l'assenza di validi presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.

Vinte le spese di lite".

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione in data 27/8/14, ritualmente notificato, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna società cooperativa, con sede in Modena, ha evocato in giudizio C. Alfredo,



residente in Mantova, C. G., residente Reggio Emilia, C. A., residente in Mantova, e C. R., residente in Mantova, esponendo:

- 1) che, con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1153 del 14/4/2014 il Giudice del Tribunale di Reggio Emilia aveva ingiunto alla società S. srl con sede in Luzzara e a C. Alfredo, in solido con altri, di pagare alla odierna attrice, senza dilazione la somma di € 318.549,46 oltre interessi legali dal 12/7/13 al saldo ed oltre alle spese ivi liquidate;
- 2) che, con atto a ministero notaio Enrico Chiodi Daelli in data 22/5/13 Rep. n. 182.504 Racc. n. 41.435, C. Alfredo, unitamente alla moglie C. R., aveva istituito un Trust, denominato Trust A. C., avente la finalità di gestire e conservare i beni che avrebbero fatto parte del fondo in Trust, affinché i redditi generati, se sufficienti, ed eventualmente i beni stessi fossero impiegati per il soddisfacimento delle varie esigenze di vita dei beneficiari, assicurando loro il mantenimento dell'attuale tenore di vita, cura e assistenza personale e medica;
- 3) che era stato nominato Trustee del suddetto Trust C. G. ;
- 4) che, con tale atto, il disponente C. Alfredo aveva costituito in Trust e trasferito in piena proprietà al trustee, per le finalità e con le limitazioni derivanti dal medesimo atto e ad agli effetti di cui alla legge 16 ottobre 1989 n. 364 — Ratifica della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai Trusts ed al loro riconoscimento, i beni e diritti ivi più oltre descritti costituenti l'intero suo patrimonio immobiliare;
- 5) che erano stati nominati beneficiari del Trust gli istituenti C. Alfredo e C. R., per la durata della loro vita, e, defunti gli istituenti, il discendente legittimo C. A., nato a Mantova il 14 aprile 1995 ivi residente in Via Grossi n. 16.

Ciò premesso la Banca attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

*Contrariis reiectis voglia il Tribunale 111.mo dichiarare inefficace e comunque revocare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2901 e segg. Cod. Civ. l'atto istitutivo di Trust a ministero Dott. Enrico Chiodi Daelli, notaio in Milano, in data 22/5/2013 rep. n. 182.504/41.435, nella parte in cui l'istituente sig. C. Alfredo ha ceduto e trasferito in piena proprietà al Trustee C. G., vincolandoli in Trust, i seguenti beni e diritti: di proprietà di C. Alfredo in Comune di Mantova, **

Conseguentemente, ordinare, al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di annotare a margine della trascrizione del suddetto atto l'intervenuta declaratoria di inefficacia nei confronti della Banca Popolare dell'Emilia Romagna [soc. coop. va.](#)

Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa."

Si è ritualmente costituito il solo C. Alfredo eccependo, anzitutto, l'incompetenza per territorio di questo Tribunale, e, contestando, comunque, nel merito, quanto ex adverso dedotto.

o



Disposto infruttuosamente il procedimento di mediazione per la conciliazione la causa è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 4/7/17 sulle conclusioni delle parti come sopra riportate. Ciò premesso si osserva quanto segue.

Preliminarmente si rileva che la difesa di C. Alfredo non ha depositato la comparsa conclusionale ma ha redatto la sola memoria di replica. Tale comportamento processuale, anche se formalmente non vietato dalla legge, deve ritenersi illegittimo per la sostanziale violazione del principio del contraddittorio in quanto, alterando il normale percorso processuale di cui all'art. 190 c.p.c. che si articola nel deposito di una memoria finale per illustrare le proprie ragioni difensive e quindi nel deposito di una eventuale memoria per replicare alle argomentazioni avversarie, impedisce in pratica alla controparte di ribattere alle deduzioni svolte.

L'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto è infondata.

Si legge, tra l'altro, nella comparsa di costituzione e risposta per C. Alfredo che *"il Tribunale adito è incompetente a decidere nel merito della presente vertenza, atteso che il foro esclusivamente competente per tale cognizione è quello di Milano, ossia del luogo in cui fu redatto il contratto istitutivo di Trust. Il foro Ambrosiano, peraltro, è espressamente indicato quale esclusivo anche nel regolamento del Trust all'art. 27, lett. B). In ogni caso, dalla lettura degli artt. 18 e ss. c.p.c. non si rileva alcun criterio di determinazione della competenza territoriale in grado di legittimare la competenza del Giudice adito di conoscere della controversia in questione"*.

Al riguardo si osserva che la competenza per territorio sulla domanda di revocatoria proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c., essendo questa relativa ad un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, deve essere determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c. e, quindi, in primis, il foro generale delle persone fisiche di cui al citato art. 18 c.p.c.. Nel caso di specie C. Alfredo, C. R. e C. A. risiedono in Mantova.

Quanto all'art. 27 lett. B) dell'atto istitutivo del trust di cui si discute esso recita: *"Ogni controversia relativa alla gestione ordinaria, straordinaria ed urgente del Fondo in Trust, ai diritti dei Beneficiari, a qualsiasi obbligazione o diritto del Trustee od a qualsiasi altro soggetto menzionato in questo atto è devoluta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria di Milano od a quella inderogabile secondo il diritto processuale italiano . ."*.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del convenuto - secondo cui il foro di Milano sarebbe espressamente indicato quale esclusivo -, non vi è quindi alcun utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" o dell'avverbio "esclusivamente", di tal che si deve ritenere che le parti abbiano inteso individuare soltanto l'ambito oggettivo di applicabilità di quel Foro, ambito in cui non rientra l'oggetto della presente causa.

Ciò premesso ulteriormente si osserva quanto segue.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Come è stato osservato, il trust configura un atto di disposizione patrimoniale che pone in pericolo per il creditore la garanzia ex art. 2740 c.c..

Attraverso il trust, infatti, si concretizza una netta separazione tra il patrimonio del disponente e i beni del fondo in trust, destinati questi ultimi al perseguimento di un fine determinato. La destinazione richiamata porta pertanto con sé un corrispondente ridimensionamento della garanzia generica riconosciuta ai creditori personali del disponente ex art. 2740 c.c., questi non potendo evidentemente soddisfarsi sui beni del fondo in trust né iscriverne ipoteca sugli stessi.

La giurisprudenza di merito assolutamente dominante ha, quindi, concluso per la revocabilità del contratto istitutivo del trust, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. (tra le altre Trib. Genova 6/11/15; Trib. Monza 20/1/15, oltre a quelle ricordate dalla difesa di parte attrice in comparsa conclusionale).

L'atto di cui si chiede la revoca nel caso di specie è atto a titolo gratuito.

Al punto 4) A) dell'istituzione del trust di cui si discute si legge che *"Il trust è creato al fine di gestire e conservare i beni che faranno parte del Fondo in Trust (come in seguito definito) affinché i redditi generati, se sufficienti, ed eventualmente i beni stessi, siano impiegati per il*



soddisfacimento delle varie esigenze di vita dei beneficiari (come in seguito definiti), assicurando loro il mantenimento dell'attuale tenore e qualità di vita, cura e assistenza personale e medica".

La giurisprudenza di merito cui si aderisce ha evidenziato come il "family trust", volto ad assicurare ai beneficiari un reddito sufficiente a garantire loro un tenore di vita ordinario, risulti facilmente assimilabile, in via di principio, al fondo patrimoniale di cui agli artt. 167 e seg. c.c.: attraverso detto istituto, infatti, determinati beni immobili, mobili registrati ovvero titoli di credito, sono destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, in maniera tale da non essere consentita l'esecuzione forzata sui beni del fondo e sui relativi frutti per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per fini estranei ai bisogni familiari.

Come è noto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. se riduce la garanzia spettante ai creditori stessi (Cass. Civ. Sez. III 17/1/07 n. 966).

L'atto de quo (in data 22/5/13) è posteriore al sorgere del credito di parte attrice.

Non è contestato che C. Alfredo si sia costituito fideiussore in favore della Banca attrice e nell'interesse della società S. per la concessione di una linea di credito con scadenza al 28/12/12, e che la Banca aveva richiesto alla S. ed ai suoi fideiussori il pagamento di quanto dovutole per tale titolo già con lettera raccomandata A.R. del 24/3/13 ricevuta il 29/4/13.

Va ricordato che l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore precedente risale al momento della nascita del credito, sicchè a tale momento occorre fare riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (per tutte Cass. Civ. Sez. III 10/7/14 n. 15773).

Trattandosi di atto a titolo gratuito posteriore al sorgere del credito era onere dell'attrice provare: 1) la sussistenza del diritto di credito verso il debitore; 2) l'eventus damni e cioè il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale che assiste il credito ex art. 2740 c.c.; 3) la scienza damni, e cioè il fatto che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (art. 2901 primo comma n. 1 c.c.).

Tale prova è stata fornita.

Premesso che l'azione revocatoria spetta a chi è titolare di un diritto di credito, che può anche essere a termine o sottoposto a condizione, illiquido o litigioso, nulla quaestio circa la sussistenza del credito avendo la Banca chiesto e ottenuto, in data 14/4/14, decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di S. srl, debitrice principale, e C. Alfredo, fideiussore, per l'importo di € 318.549,46 - oltre interessi legali dal 12/7/13 e spese ivi liquidate.

Quanto all'eventus damni va ricordato che, in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso.

Nel caso di specie non è contestato che, con l'atto de quo, quanto meno l'Istituyente C. Alfredo, abbia trasferito al trustee l'intero suo patrimonio immobiliare.

Va poi ricordato che, come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte, è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. Civ. Sez. III 18/3/05 n. 5972), cosa non avvenuta nel caso di specie.

La difesa del convenuto ha contestato la sussistenza dell'eventus damni in particolare sostenendo che l'immobile era "gravato di ingente mutuo garantito da ipoteca di primo grado a favore di Intesa Sanpaolo spa, sicchè il valore cauzionale residuo del bene è talmente irrisorio da non costituire la sua dismissione a favore del trustee elemento di danno per la banca attrice".

La C.nza è smentita dalla documentazione prodotta dall'attrice con la seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c..

In ogni caso va ricordato che, come pure ha avuto modo di statuire la Suprema Corte con particolare riferimento a beni ipotecati, *"la C.nza che i beni, oggetto dell'atto dispositivo in questione, fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo . . . non vale ad escludere l'eventus*

damni. E' bensì vero che l'art. 2741 c.c., asseritamente violato, nell'attribuire a tutti i creditori eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, fa salve le legittime cause di prelazione, ma non per questo l'atto dispositivo del bene Ipotecato, compiuto dal debitore, può ritenersi

indifferente nei riguardi di ogni altro creditore, altro essendo che costoro, per soddisfare il loro credito, possano fare affidamento su beni del debitore ancorchè ipotecati, altro che si trovino invece, a seguito dell'atto dispositivo, di fronte ad un patrimonio immobiliare, dello stesso debitore,

divenuto inesistente: invero, l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore (Cass. n. 19131 del 2004), e non già, come invece i ricorrenti sembrano pretendere, la garanzia specifica. Come questa

C.S. ha affermato (sentenze n. 12144/99, n. 12678/01, n. 11471/03, n. 15257/04), e va qui ribadito, per l'integrazione dell'elemento oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto dispositivo abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, essendo invece sufficiente che tale

atto abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo: maggiore difficoltà od incertezza — va qui precisato — che vanno valutate alla data dell'atto dispositivo, e non a quella futura della effettiva realizzazione del credito dell'attore in

revocazione, realizzazione che, per gli sviluppi della situazione, potrà anche non avvenire sul bene oggetto dell'atto stesso, perché per intero ed effettivamente aggredito dal creditore ipotecario, senza, tuttavia, che ciò valga già ex ante, fin dal momento della proposizione dell'azione revocatoria, ad elidere l'interesse attuale dell'attore, che l'azione stessa intende tutelare . . . (Cass. Civ. Sez. III 16/12/05 n. 27718 in motivazione).

Tale principio risulta ribadito dalla più recente Cass. Civ., Sez. III, 10/6/16 n. 11892 secondo cui, in linea generale, l'esistenza su un bene di un'ipoteca, a prescindere dalla consistenza della garanzia

ipotecaria e, dunque, anche qualora essa, in relazione al valore del bene, si presenti di entità tale da eventualmente, ove venga fatta valere, potenzialmente assorbirlo, non integra, qualora il bene venga alienato, "una situazione tale da escludere la possibilità di una connotazione dell'alienazione come

eventus damni legittimante un creditore dell'alienante all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, atteso che la valutazione della idoneità dell'atto dispositivo ad integrare un eventus damni è naturalmente proiettata verso il futuro, cioè verso il momento in cui sul bene potrebbe

essere fatta valere la garanzia patrimoniale, e, dunque, dev'essere in termini di potenzialità. Ne discende che, essendo proiettata verso il futuro anche l'incidenza della causa di prelazione connessa all'ipoteca, cioè sempre verso il momento in cui il creditore ipotecario la farà valere,

l'incertezza sia sull'an sia sul quantum in cui in concreto essa potrà incidere sul valore del bene naturaliter ricollegata alla C.nza che per le vicende del credito garantito la garanzia può

venir meno o ridimensionarsi, evidenzia che l'atto dispositivo del bene ipotecato è comunque idoneo ad assumere a livello potenziale il carattere di eventus damni per il creditore non ipotecario." (v. sent. citata, in motivazione).

La sentenza, da ultimo citata, è particolarmente interessante atteso che prende posizione sul diverso orientamento di Cass. Civ. Sez. III, 15/7/09 n. 16464 e anche di Cass. Civ. n. 25733/15, che confuta con adeguata motivazione.

Si legge infatti nella motivazione di Cass. Civ. n. 11892/16 che *"il Collegio è consapevole che in altra occasione questa Corte ha affermato un principio secondo cui l'esistenza dell'eventus damni dovrebbe essere valutata dando rilievo alla consistenza dell'incidenza della garanzia ipotecaria sul bene al momento dell'atto dispositivo.*

Infatti Cass. n. 16464 del 2009 ebbe ad affermare che: "A norma dell'art. 2901 c.c., comma 1, il presupposto dell'azione revocatoria costituito dal pregiudizio alle ragioni del creditore si riferisce anche al pericolo di danno, la cui valutazione è rimessa alla concreta valutazione del giudice; ne consegue che, ove oggetto dell'azione revocatoria sia un atto di compravendita di un bene già ipotecato, se ad agire è un creditore chirografario, il pregiudizio deve essere specificamente

valutato - nella sua certezza ed effettività - con riguardo al potenziale conflitto tra il creditore chirografario e il creditore garantito da ipoteca, e quindi in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo con riguardo all'entità della garanzia reale del secondo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda, per mancanza del presupposto del danno, sul rilievo che l'immobile oggetto di revocatoria era gravato da due ipoteche, sicchè il creditore chirografario che agiva in giudizio, ove anche la vendita non avesse avuto luogo, ben difficilmente avrebbe potuto ottenere su quel bene la soddisfazione del proprio credito)".

Di recente si è posta sulla scia della decisione ora ricordata altresì Cass. n. 25733 del 2015, la quale ha statuito che:

"Nell'azione revocatoria ordinaria il presupposto costituito dal pregiudizio alle ragioni del creditore include anche il pericolo di danno, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, sicchè, qualora l'azione sia proposta da un creditore chirografario rispetto alla compravendita di un bene ipotecato, reventus damni" va valutato con riguardo al potenziale conflitto tra l'attore, creditore chirografario, ed il creditore ipotecario, in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo rispetto all'entità della garanzia reale del secondo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda, perchè l'attore, chirografario tardivamente intervenuto in una procedura esecutiva relativa all'immobile successivamente alienato, non avrebbe ricevuto alcunchè in sede di ipotetico riparto per l'inidoneità dell'unica offerta presentata a soddisfare persino i crediti privilegiati)".

p.1.4. Peraltro, dalla fattispecie evidenziata dall'Ufficio del Massimato e del Ruolo e che trova conferma nella motivazione, nella specie l'alienazione aveva riguardato un bene sottoposto già ad esecuzione da due creditori ipotecari e la revocatoria era stata esercitata da un creditore che era intervenuto nella procedura esecutiva e non aveva possibilità di soddisfarsi.

Dunque, l'applicazione del principio di cui alla sentenza del 2009 non parrebbe essere avvenuta con pertinenza alla specie, dato che la duplice garanzia ipotecaria era già in fase di realizzazione esecutiva.

Tanto rilevato, deve considerarsi che il criterio suggerito dalla sentenza del 2009 si presenta intrinsecamente contraddittorio, in quanto evoca il concetto che la situazione legittimante è di pericolo di diminuzione della garanzia patrimoniale o di alterazione delle sue condizioni. Poichè una situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro, la sua esistenza necessariamente va apprezzata proiettandosi con un giudizio prognostico verso il futuro, sicchè non è possibile apprezzarla compiendo una valutazione che si correli al momento dell'atto dispositivo e dunque alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente ma non ancora, fatta valere e della quale dunque non è dato conoscere se e come in futuro inciderà. Ne deriva che l'apprezzamento deve tenere conto dell'incertezza esistente al momento dell'atto di disposizione sull'an e sul quantum in cui la garanzia ipotecaria potrà essere fatta valere e tanto rende potenzialmente danneggiata e, perciò, messa in pericolo, la garanzia patrimoniale di un creditore chirografario di fronte ad un'alienazione del bene, sì che l'atto integra un eventus damni.

In proposito si ricorda che: "L'azione revocatoria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ed a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi, accertandone la sua inefficacia nei confronti del debitore stesso. Pertanto, condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità." (Cass. n. 2791 del 1999, seguita da altre conformi). . .".

Circa la scientia damni, premesso che, come si è detto, si tratta di atto a titolo gratuito posteriore al sorgere del credito, va ricordato che non è richiesta una specifica intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza che, mediante l'atto di disposizione, il debitore varia, sotto il profilo quantitativo o qualitativo, il proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante ai creditori ai sensi dell'art. 2740 c.c. in modo tale da recare pregiudizio alle ragioni di costoro.

Inoltre non è necessaria la specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria viene proposta essendo sufficiente che la consapevolezza investa la variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore in danno dei creditori complessivamente considerati.

La relativa prova, in materia nella quale è evidentemente impossibile o estremamente difficile la prova diretta, può essere data anche mediante presunzioni semplici, sempre che queste abbiano le caratteristiche previste dall'art. 2729 c.c..

Il convincimento della probabilità di sussistenza e della compatibilità del fatto supposto con quello accertato peraltro può essere sorretto anche da una sola presunzione, grave e precisa.

Nel caso di specie acquista rilievo il fatto che C. Alfredo fosse amministratore delegato di S. srl e, quindi, si deve ritenere a piena conoscenza della situazione economico finanziaria della società poi dichiarata fallita.

La difesa del convenuto ha contestato la sussistenza della scientia damni sostenendo che la Banca *"pur essendo cessionaria di un credito verso Tower Automotive di 600.000,00, società appaltatrice di linee di costruzione per autoveicoli facente parte del gruppo Volkswagen, anziché esercitare i diritti di cessionario del credito nei confronti del debitore ceduto, di ampia solvibilità e solidità finanziaria, preferì rivolgersi verso i fideiussori revocando, illecitamente, le linee di credito concesse a S. e con ciò provocandone il tracollo finanziario. Quindi può affermarsi che il C., avendo ceduto S. il credito verso Tower alla BPER, era semmai consapevole che per effetto di tale cessione la banca era al sicuro e che le garanzie patrimoniali di S., in relazione alle operazioni di sconto contratti e anticipo fatture da cui si generò in seguito il debito oggetto di azione monitoria, erano ampiamente coperte dalla cessione del credito sottesa ai contratti di sconto fatture che regolano gli affidamenti bancari"*.

La C.nza è rimasta sfornita di prova né può ammettersi il capitolo di prova per testi dedotto in comparsa di costituzione e risposta atteso che lo stesso è inammissibile ex art 2721 c.c. e comunque del tutto generico.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. n. 55/14, avuto riguardo ai valori medi - ad eccezione della fase istruttoria per la quale si applica il valore minimo in considerazione dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto - per lo scaglione



corrispondente, tenuto conto che, nei giudizi per azioni revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta (art. 5 comma primo del citato decreto).

P.Q.M

Il Tribunale ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede:

1) Dichiara inefficace nei confronti di Banca Popolare dell'Emilia Romagna società cooperativa l'atto istitutivo di Trust a ministero Dott. Enrico Chiodi Daelli, notaio in Milano, in data 22/5/2013 rep. n. 182.504/41.435, nella parte in cui l'istituente C. Alfredo ha ceduto e trasferito in piena proprietà al Trustee C. G., vincolandoli in Trust, i seguenti beni e diritti di proprietà di C. Alfredo:

*

2) Ordina alla competente Agenzia delle Entrate — Territorio di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di cui sub 1);

3) Condanna C. Alfredo, C. G., C. A. e C. R. in via tra loro solidale alla rifusione in favore di Banca Popolare dell'Emilia Romagna società cooperativa delle spese del giudizio che liquida in € 14.991,50 di cui € 14.446,50 per compensi ed € 545,00 per esborsi oltre a quanto dovuto per legge.

Così deciso in Mantova nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale il 21/11/17.

IL GIUDICE
Dott. A. Gibelli

IL CASO.it